



COMUNE DI MONTAGUTO

Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO **23** DEL **22-03-2024**

COPIA

OGGETTO: UTILIZZO TEMPORANEO VIGILE URBANO DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO EX ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004.

L'ANNO DUEMILAVENTIQUATTRO IL GIORNO VENTIDUE DEL MESE DI MARZO ALLE ORE 12:50, nelle forme previste dalla deliberazione G.C. n. 21 del 08.04.2022, recante “**Approvazione regolamento per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità telematica**”, previo invito, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

ZECCHINO MARCELLO	P	SINDACO	
RAMUNDO VITO	P	VICESINDACO	
SCHIAVONE MARIA	P	ASSESSORE	

NE RISULTANO PRESENTI N. 3 e assenti n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **MANGANIELLO BARBARA**.

Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente. Si dà atto che la piattaforma telematica, che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario, è la piattaforma Whatsapp. Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione. Accertato che tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

Il Responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica:

- FAVOREVOLE: F.to Il Responsabile del servizio (Dott.ssa Barbara Manganiello)

Il Responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità contabile:

- FAVOREVOLE: F.to Il Responsabile del servizio (Dott.ssa Monica De Rienzo)

Premesso:

- Che si rende necessario provvedere garantire operatività e funzionalità all'Ufficio di Polizia Municipale, allo stato completamente carente di personale, a seguito del trasferimento per mobilità del Responsabile;
- Che, a tal fine, il Sindaco del Comune di Montaguto, con nota prot. 401 del 02.02.2024 ha inoltrato richiesta di autorizzazione al Comune di Ariano Irpino per l'utilizzazione del dipendente Cerullo Marco Milanino in posizione di comando temporaneo, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo, per un monte orario massimo di 12 ore settimanali, per n. 6 mesi, salvo proroga/rinnovo, nelle more della individuazione di diversa soluzione organizzativa;
- che il Comune di Ariano Irpino, con nota prot. 6647 del 11.03.2024, ha comunicato il proprio nulla osta, con una serie di condizioni e prescrizioni accettate dall'interessato;
- che l'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) come da ultimo modificato con D.L. 75/2023, art. 28 ter, convertito in L. 112/2023, recita testualmente: "*i Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza*";
- che nulla osta allo svolgimento di servizi a scavalco anche per il personale part time, in quanto tale possibilità, autorizzabile per i dipendenti a tempo pieno, a maggior ragione è autorizzabile per il personale part time, il quale addirittura può svolgere attività lavorativa con rapporto di lavoro che non ecceda il 50% del periodo di lavoro a tempo pieno presso altro Ente senza necessità di autorizzazione;
- a norma dell'art. 92 del TUEL, "*i dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti*";

Rilevato che la norma sopra richiamata detta una disciplina particolare per gli enti locali di piccole dimensioni, al fine di far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie degli stessi;

Atteso che la disposizione sopra richiamata, come si evince dal parere reso dal Consiglio di Stato N. 2141/2005 del 25.05.2005, su richiesta Ministero dell'Interno,

Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e si atteggia come normativa speciale derogando al principio di esclusività e al divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dipendenti degli enti locali con regime di rapporto a tempo pieno;

Visto il parere del Consiglio di Stato N. 2141/2005 del 25.05.2005 formulato in relazione alle problematiche applicative dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004;

Vista la Circolare del Ministero degli Interni n.2/2005 ad oggetto "problematiche interpretative in materia di personale dipendente dagli enti locali: art.1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)";

Considerato che la possibilità di utilizzo di un dipendente pubblico, al di fuori dell'orario di lavoro, deve contemperarsi con il rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale, posto che quest'ultimo non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

Preso atto della disponibilità del Sig. Cerullo Marco Milanino, dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale (50%) del Comune di Ariano Irpino cat C, per massimo n. 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso il Comune di appartenenza, a svolgere attività lavorativa presso la Polizia Municipale di questo Comune;

Ritenuto, pertanto, opportuno utilizzare il suddetto dipendente per garantire il funzionamento dell'Ufficio Polizia Municipale dell'Ente per mesi tre, salvo proroga/rinnovo con apposito atto deliberativo;

Dato atto che l'orario giornaliero e settimanale non supererà la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

Richiamato il parere n.220/2012 SRCPIE/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, in cui si afferma "la fattispecie recata dall'art. 1 comma 557 della L. n.311/2004 non è prevista espressamente fra quelle indicate dall'art. 9 comma 28 del D.L. n.78/2010. In conclusione, la Sezione ritiene che esulino dall'ambito di applicazione dell'art.9 comma 28 del D.L. n.78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 1 comma 557 da dipendenti di amministrazioni locali a favore di soggetti pubblici previsti in medesima norma" (cfr. in tal senso anche la deliberazione n.230/2012SRCPIE/PAR Sez. Controllo Piemonte);

Accertato, pertanto, che l'Ente può servirsi di personale ai sensi del comma 557 suddetto senza attendere emanazione di ulteriori norme o decreti;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 16 del 13.03.2024 cui si è con cui è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale nel rispetto delle seguenti normative:

- art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente;
- art. 33, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- art. 48, comma 1, del d. lgs. n. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive;
- art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006, contenimento delle spese di personale;

Richiamata la deliberazione n. 52 del 09.08.2023 di approvazione del PIAO per il triennio 2023-2025, contenente il piano delle performance per il 2023;

Dato atto che il Piano performance per il 2024 sarà oggetto del PIAO per il triennio 2024-2026, di prossima approvazione;

Rilevato che la prestazione lavorativa presso questo ente dovrà essere espletata al di fuori dell'orario di lavoro prestato presso il comune di provenienza, nel limite massimo autorizzato di 12 ore medie settimanali, fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge;

Tenuto conto che, ai fini dell'utilizzo e della remunerazione del dipendente comandato, viene previsto il compenso delle prestazioni orarie rese in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo secondo la tariffa prevista per la posizione economica C1, oltre alle indennità di legge ed oneri riflessi a carico di questo ente, a valere sui capitoli delle retribuzioni del personale, le cui risorse sono disponibili nel Bilancio 2024/2026, in corso di approvazione;

Visto l'art. 9 comma 28 del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n.122/2010 e dell'art. 4, comma 102, L. n. 183/2011, che impone il contenimento delle spese per assunzioni a tempo determinato;

Considerato che gli enti locali che non hanno sostenuto oneri né per le assunzioni a tempo determinato né per altri rapporti flessibili sia nel 2009 sia nel triennio 2007/2009 possono fissarne direttamente uno in relazione alle proprie esigenze, giusta deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei Conti n. 1 del 5 gennaio 2017, secondo cui *“ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma*

28, del DL n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.

Vista la programmazione triennale di fabbisogno di personale, approvata con deliberazione G.C. n. 16 del 13.03.2024;

Rilevato che la suddetta deliberazione;

- prevede per il triennio 2024/2026 le eventuali assunzioni a tempo determinato di specifici profili professionali che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, cui non sia possibile ovviare attraverso l'utilizzo del personale in forza, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. in Legge 122/2010 e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, compresi somministrazioni di lavoro e scavalchi di eccedenza o condivisi di personale di altri Comuni ed assunzioni a tempo determinato con scorrimenti graduatorie di altri Enti del comparto;
- stabilisce che la previsione di assunzioni a tempo determinato è da intendersi quale previsione di massima e che eventuali variazioni in merito ai periodi e ai profili professionali utilizzati, all'interno della complessiva copertura finanziaria assicurata al piano, non prevedibili al momento dell'adozione del presente atto, potranno essere adottate senza necessità di ulteriori provvedimenti e nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010, e che all'eventuale adeguamento si provvederà in sede di consuntivo;

Accertato

- che questo Comune rispetta i limiti di incremento della spesa di personale previsti dal Decreto del 17 marzo 2020, avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”;
- che, a causa del trasferimento per mobilità di dipendente comunale presso altro Ente a decorrere dal 15 novembre 2021, e del risparmio di spesa conseguente al

collocamento a riposo del Responsabile del Servizio Finanziario, il presente atto non comporta incremento della spesa di personale;

Ritenuto poter procedere, nelle more della individuazione di diversa soluzione organizzativa, all'utilizzo di personale di altra pubblica amministrazione per n.12 ore settimanali, per la durata di mesi tre, salvo proroga/rinnovo;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il T.U.E.L.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile, ex art.49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. Di garantire il funzionamento dell' ufficio Polizia Municipale del Comune di Montaguto, avvalendosi, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, del Vigile urbano del Comune di Ariano Irpino, Cerullo Marco Milanino, per n.12 ore settimanali, per la durata di mesi tre, salvo proroga/rinnovo;

2. Di dare atto che il dipendente Cerullo Marco Milanino, a tempo determinato e parziale del Comune di Ariano Irpino, categoria C - pos. economica C1, è stato autorizzato, a seguito di richiesta di questo ente, a prestare attività lavorativa, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, per massimo 12 ore settimanali;

3. Di dare atto che:

- che questo Comune rispetta i limiti di incremento della spesa di personale previsti dal Decreto del 17 marzo 2020, avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";
- che, a causa del trasferimento per mobilità di dipendente comunale presso altro Ente a decorrere dal 15 novembre 2021, e del risparmio di spesa conseguente al collocamento a riposo del Responsabile del Servizio Finanziario, il presente atto non comporta incremento della spesa di personale;

4. Di stabilire che la prestazione di lavoro del predetto dipendente presso questo ente è regolata nel seguente modo:

- la prestazione di lavoro sarà svolta presso l'Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, senza pregiudizio per l'Ente titolare del rapporto di lavoro, senza

interferire con i compiti istituzionali e nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio del comune di provenienza, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- l'attività lavorativa sarà svolta presso questo ente per n. 12 ore settimanali dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, per la durata di mesi tre, prorogabili con apposito atto deliberativo, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'ente di appartenenza, a seconda delle esigenze d'ufficio e senza arrecare disagi al dipendente;
- dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni, accettate dall'interessato, riportate nel provvedimento autorizzatorio del Comune di Ariano Irpino - prot. 6647 del 11.03.2024;

5. Di dare atto altresì che il compenso previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali (CCNL 2022) per lo svolgimento di attività lavorativa è quantificato sulla base delle prestazioni orarie rese in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo, secondo la tariffa prevista per il lavoro ordinario per la posizione economica C1, oltre alle indennità di legge e agli oneri riflessi a carico di questo ente, nel limite massimo di n. 12 ore settimanali;

6. Di approvare allo scopo l'allegato schema di contratto individuale di lavoro da sottoscrivere con il dipendente;

7. Di dare atto

- che la spesa trova copertura finanziaria sul cap. 1022 del bilancio di previsione 2024/2026 in corso di approvazione;
- che la presente assunzione è stata inserita nel programma triennale del fabbisogno di personale 2024-2026;

8. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti consequenziali;

9. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

COMUNE DI MONTAGUTO

Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale ex Art. 1 comma 557 L. 311/2004

L'anno 2024 addì _____ del mese di _____ presso la sede Comunale sita in Montaguto al Corso Umberto I n. 3.

TRA

Il **COMUNE DI MONTAGUTO**, codice fiscale _____, rappresentato da _____ autorizzato alla stipula del presente contratto in rappresentanza dell'Amministrazione comunale;

E

Sig. **CERULLO MARCO MILANINO** nato il ____ a _____ (___), residente a _____ (___) alla via _____ - C.F. _____;

Le parti danno reciprocamente atto che la prestazione lavorativa di cui trattasi è stata preventivamente autorizzata dal Comune di Ariano Irpino (Av) con nota prot. 6647 del 11.03.2024.

Premesso che

Con deliberazione di GC n. 23 del 22.03.2024 del Comune di Montaguto è stato disposto, ex Art. 1, comma 557, della legge 311/2004, l'utilizzo del dipendente del Comune di Ariano Irpino, Sig. CERULLO MARCO MILANINO, vigile urbano inquadrato nella categoria C, posizione Economica C1, presso l'Ufficio di Polizia Municipale di questo Ente, per mesi tre con un impegno orario ordinario settimanale massimo di nr.12 ore, prorogabili con apposito atto deliberativo, presso il Comune di Montaguto, oltre l'orario di lavoro settimanale d'obbligo ed approvato il presente schema di contratto individuale di lavoro;

Visti:

I vigenti CCNL e CCDI;

Gli Artt. 35, 36 e 53 del D.Lgs. 31/03/2001, n. 165;

L'Art. 1, comma 557 della Legge 30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);

La Circ. Ministero Interni – Dip. Affari Interni e Regionali n. 2 del 21/10/2005;

Tutto ciò premesso e richiamato

Tra le parti come sopra individuate, si procede alla stipulazione del presente contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, regolato dai seguenti patti e condizioni:

Art. 1 – Tipologia, decorrenza e termine del rapporto di lavoro

Il Comune di Montaguto , col presente atto, assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo determinato (mesi tre) e parziale (max 12 ore settimanali), il Sig. CERULLO MARCO MILANINO, come sopra generalizzato, che accetta.

Il presente contratto è stipulato ai sensi dell'Art. 1 comma 557 L. 311/2004, per ragioni di carattere organizzativo legate ad esigenze temporanee ed eccezionali;

In nessun caso il presente rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il presente contratto a tempo determinato e par-time (12 ore settimanali) ha decorrenza dal _____ ed avrà la durata di mesi tre (prorogabili con apposito atto deliberativo).

Il contratto si risolverà a tutti gli effetti alla sopra indicata data di scadenza, senza obbligo di preavviso fatto salvo il rinnovo previo consenso espresso da parte dell'amministrazione di appartenenza

Art. 2 - Categoria di inquadramento – profilo professionale

Il dipendente CERULLO MARCO MILANINO, viene inserito presso il Comune di Montaguto, ai fini giuridici ed economici, nel profilo professionale e secondo il livello di appartenenza presso il Comune di Ariano Irpino, ossia Categoria giuridica C – posizione economica C1 – con profilo professionale "Vigile urbano".

Art. 3 – Mansioni

Le mansioni sono quelle inerenti la categoria di inquadramento e il suddetto profilo professionale. Il dipendente viene assegnato all' Ufficio Polizia Municipale;

L'orario di lavoro è di 12 ore settimanali da svolgersi nei giorni concordati con l'Amministrazione.

Il dipendente ha diritto ad un numero di giorni di ferie retribuite di cui all'Art. 38 CNL 2019/2021 proporzionalmente al servizio.

Il Lavoratore, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle mansioni che gli vengono affidate con la massima diligenza, imparzialità, osservando le disposizioni interne all'Ente ed il codice di comportamento vigenti.

Il dipendente è tenuto ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto indicata al precedente Art. 2, fatti salvi i casi di giustificato motivo, da comunicare tempestivamente all'Ente.

In caso di inadempimento, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 1456 c.c. e dell'Art. 2 comma 2 D.Lgs 165/2001.

Il dipendente è tenuto ad osservare il vigente codice di comportamento, copia del quale viene consegnato all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

Art. 4 – Trattamento economico

Il livello retributivo spettante al dipendente, da proporzionarsi in base alle ore prestate (12 ore settimanali) è quello previsto dal vigente CCNL de comparto Regioni-Autonomie Locali con riferimento alla categoria di inquadramento ed alla tipologia del rapporto di lavoro oltre la 13^a mensilità, indennità integrativa speciale, indennità di comparto, assegno nucleo familiare ed indennità spettanti ai termini del CCNL, di legge e disposizioni interne dell'Ente.

Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di legge fiscali, previdenziali ed assicurative.

Il trattamento economico accessorio verrà corrisposto alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 - Sede di destinazione dell'attività lavorativa – articolazione dell'orario di lavoro.

L'attività lavorativa è espletata presso il Comune di Montaguto presso l'Ufficio al quale il dipendente è assegnato.

L'orario sarà concordato tra il dipendente e l'Amministrazione.

Il lavoratore, in quanto dipendente di ruolo presso altro Ente locale, non è soggetto a periodo di prova.

Art. 6 – Incompatibilità

Il lavoratore dichiara di essere consapevole che alla data di effettiva decorrenza del rapporto di lavoro non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dal D.Lgs. 39/2013

ART. 7 - Norme applicabili - Rinvio

Il rapporto di lavoro, salvo quanto espressamente pattuito con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il personale dirigenziale degli Enti Locali, in quanto compatibili con la speciale natura del rapporto di lavoro medesimo. A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 9 – Imposta di bollo – registrazione

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 5 della Tabella al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e dell'imposta di registrazione ai sensi dell'Art. 10 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

Stipulato in Montaguto in data _____

IL DIPENDENTE

PER L'ENTE

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
F.to ZECCHINO MARCELLO

IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa MANGANIELLO BARBARA

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi a partire dal giorno 12-04-2024.

MONTAGUTO, li 12-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa MANGANIELLO BARBARA

=====

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4° del D. Lgs. N. 267/2000.

MONTAGUTO, li 12-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa MANGANIELLO BARBARA

=====

Copia Conforme all' originale

Montaguto, li 12-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa MANGANIELLO BARBARA